

## Attività di spedizioniere

### Premessa

Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 sono stati definitivamente soppressi gli Elenchi autorizzati interprovinciali degli Spedizionieri, pertanto dal 12 maggio 2012 l'inizio delle attività di Spedizioniere devono essere dichiarate all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l'attività utilizzando l'apposita modulistica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica. L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.

Nella sezione REQUISITI del modello SCIA dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del T.U. 445/2000 (autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse al momento della dichiarazione di inizio attività al REA.

Inoltre, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività deve essere nominato almeno un soggetto (amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività. Non è previsto da disposizioni di legge che il preposto eserciti la professione solo presso una unità locale o per conto di una sola impresa.

### Descrizione

Lo spedizioniere è colui che, esclusivamente in forma d'impresa, opera come intermediario tra colui che deve trasportare cose via terra, via mare o via aria (committente o mandante) e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri o anche di mezzo di altri (vettore o trasportatore) nei limiti della normativa sull'autotrasporto.

Più precisamente, ai sensi dell'articolo 1737 del codice civile il contratto di spedizione è una fattispecie di mandato, senza rappresentanza in quanto la norma dispone testualmente "in nome proprio e per conto del mandante", col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto nonché di compiere le "operazioni accessorie" necessarie alla sua attuazione.

La legge di settore (Legge 1442/1941) prevede una definizione più ampia dell'attività in questione affermando che "sono soggetti alla presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri". Quindi la norma professionale ricomprende nella definizione di spedizioniere anche quei soggetti muniti del potere di rappresentanza, ampliando nel contempo anche le attività che possono svolgere le imprese di spedizione comprensive delle prestazioni accessorie e connesse alla conclusione ed esecuzione del contratto di spedizione (es. ritiro e consegna della merce, deposito della stessa, ecc.).

Alla luce di quanto sopra descritto nel contratto di spedizione, di norma, intervengono tre parti o soggetti:

- il committente (mandante): colui che deve trasportare cose o merci per terra, per mare o per aria;
- lo spedizioniere (mandatario): colui che in nome proprio (mandatario senza rappresentanza) o in nome del committente (mandatario con rappresentanza) conclude il contratto di trasporto per conto del committente, trasportando o facendo trasportare determinate cose o merci o ad eseguire operazioni accessorie alla spedizione;
- il vettore (trasportatore): colui che deve eseguire il trasporto con propri mezzi o con mezzi di terzi (comunque regolarmente iscritto nell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori).

L'attività di spedizioniere può essere svolta solo in forma di impresa e deve essere iscritta nel Registro delle imprese / r.e.a.

*Non rientrano nel campo di applicazione dell'attività di spedizioniere di cui alla Legge 1442/1941 i soggetti svolgenti le attività di **spedizioniere doganale** (di cui alla Legge 22 dicembre 1960 n. 1612) in quanto trattasi di soggetti accreditati presso le dogane ai quali viene riconosciuta, a tutti gli effetti giuridici, la professione qualificata avente per oggetto le materie fiscali, merceologiche, valutarie, e quant'altro si riferisce al campo doganale. Il titolo professionale di "spedizioniere doganale" spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente; tale nomina dà diritto all'iscrizione nell'apposito albo professionale e detta iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.*

## **Requisiti per l'esercizio dell'attività**

I requisiti di idoneità previsti dalla legge devono essere posseduti dall'impresa (requisiti finanziari), dai legali rappresentanti e da altre persone preposte allo svolgimento dell'attività di spedizioniere (requisiti morali e professionali) e, in particolare per i requisiti morali, anche dai soggetti non dotati del potere di rappresentanza.

Il possesso dei requisiti morali e/o di professionalità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante la compilazione da parte del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante di società (o di diverso organismo collettivo) della sezione "**Requisiti**" del modello "**Spedizionieri**", mentre per i soggetti successivi a quelli già indicati mediante la compilazione da parte di ciascuno del modello **intercalare "Requisiti"**.

Qualsiasi tipo di impresa o di organismo collettivo che intende svolgere l'attività di spedizioniere deve essere in possesso dei seguenti requisiti abilitanti, anche se detta attività è svolta presso più sedi o localizzazioni della stessa impresa:

### **A) Requisiti personali (TUTTI)**

- avere compiuto 18 anni
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, oppure cittadino extracomunitario con residenza ovvero domicilio professionale nel territorio italiano.

### **B) Requisiti morali (TUTTI)**

- godere dell'esercizio dei diritti civili
- assenza di pregiudiziali ai sensi del [decreto legislativo:2011-09-06,159](#)
- non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
- non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti.

*Avvertenze: La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), **c.d. patteggiamento**, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato ("il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole") la sentenza di condanna definitiva ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.*

*Si ricorda infine che la **condanna a pena condizionalmente sospesa** (art. 163 c.p.) ha valenza impeditiva e ostativa al riconoscimento del possesso dei requisiti morali.*

### **C) Requisiti finanziari**

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in

accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata

#### **Avvertenze in merito alla stipula della polizza fideiussorie o della fideiussione bancaria:**

Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n. 348, art.1, lett. c.

Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:

- ente garantito: Camera di commercio nell'ambito della quale è stata stabilita la sede legale dell'impresa;
- causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, s'intende prestata esclusivamente nell'interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell'attività;
- somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.

#### **D) Requisiti professionali**

Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

**1)** aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Institore, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, Titolare di impresa individuale, Dirigente, Impiegato di primo livello.

(L'esperienza professionale deve essere maturata con lo svolgimento di attività negoziale intesa alla conclusione di contratti di trasporto con i vettori, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie, ai sensi della L. 14/11/1941, n. 1442)

oppure:

**2)** aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche

oppure:

**3)** (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in paese terzo) riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. 206/2007)

I soggetti che devono possedere i sopra descritti requisiti di professionalità sono i seguenti:

- impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere;
- società, società cooperative, consorzi, associazioni: tutti i legali rappresentanti (presidente, consigliere delegato o, comunque, alle persone a cui è conferita la firma sociale; tutti i soci accomandatari di società in accomandita; tutti i soci amministratori di società in nome collettivo; presidente o direttore per le società cooperative e loro consorzi) e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere.

In via residuale, e qualora l'impresa societaria svolga una pluralità di attività oltre a quella di spedizioniere, è possibile individuare un amministratore non provvisto dei requisiti professionali sopra descritti, purchè sia stato espressamente e inequivocabilmente delegato ad un ramo d'azienda diverso da quello delle spedizioni. In ogni caso il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società devono avere necessariamente i requisiti professionali proprio in quanto soggetti dotati della legale rappresentanza complessiva dell'intera impresa societaria.

## **Verifica dinamica della permanenza dei requisiti**

Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti.

Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

## **Deposito cauzionale**

Per l'esercizio dell'attività di spedizioniere, l'impresa è obbligata alla prestazione di un'unica cauzione di euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività in argomento, a favore della Camera di commercio ove l'impresa ha la sede legale e presso la quale ha presentato la SCIA per l'inizio dell'attività.

La cauzione può essere alternativamente prestata:

- in denaro, versata presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia);
- in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato intestati allo spedizioniere o al portatore, depositati presso la Cassa depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia);
- tramite una polizza cauzionale;
- tramite una fideiussione bancaria.

Tale cauzione deve essere allegata al modello "Spedizionieri" sezione "Scia" in copia scansionata, con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante dell'impresa societaria.

L'originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere altresì depositato, entro 60 giorni dalla presentazione della "Scia", presso il competente ufficio del registro delle imprese. **La cauzione è dovuta sia per l'iscrizione di sede operativa che per l'apertura di una unità locale ovvero filiale operativa.**

La cessazione dell'attività comporta la liberazione del deposito cauzionale, "**Svincolo della cauzione del Modello Spedizionieri**".

## **Diritto di stabilimento**

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.

## **Libera prestazione di servizi**

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59.

## **Adempimenti**

Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59, le imprese di spedizione presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 1442/1941 compilando la sezione "SCIA" del modello "SPEDIZIONIERI", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria.

L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del modello “**Spedizionieri**” devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica.

### **Allegati alla SCIA**

- Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate, per tasse e concessioni governative;
- copia informatica della fideiussione rilasciata da istituto bancario ed assicurativo, con dichiarazione di conformità all’originale in calce e sottoscrizione digitale del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante o dell’amministratore di impresa societaria;
- copia informatica attestante l’effettuato versamento alla Cassa Depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello stato della prevista cauzione pari all’importo di euro 258,23 a favore della Cciaa, con dichiarazione di conformità all’originale in calce e sottoscrizione digitale del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante o dell’amministratore di impresa societaria. L’originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere depositato presso l’Ufficio della Camera di Commercio abilitante all’attività di spedizioniere.

### **Sanzioni**

Le sanzioni previste dall’art. 11 della Legge n. 1442/1941, che, a norma dell’art. 76, comma 6, del Dlgs. 59/2010 consistono nel pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione o di inibizione perpetua dell’attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel Rea.

Le modifiche/cessazioni inerenti l’attività o il personale ad essa adibito presentate con modello Spedizionieri sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell’evento sono soggetti a sanzione REA

### **Ricorsi**

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività di spedizioniere è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

### **Modulistica**

Mod. SPEDIZIONIERI e allegati presenti nel D.M.26 ottobre 2011 Modalità di iscrizione attività di spedizionieri.

### **Per informazioni:**

**Comune di Lodè - SUAP** – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : [agosanna@tiscali.it](mailto:agosanna@tiscali.it)

Posta elettronica certificata: [suap@pec.comune.lode.nu.it](mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it)

**Camera di Commercio di Nuoro** <http://www.nu.camcom.it>

**Camera di commercio di Cagliari** <http://www.ca.camcom.gov.it/IT/HomePage>

### **Normativa di riferimento**

- L. 14-11-1941 n. 1442 Istituzione elenchi autorizzati spedizionieri

- [Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
- <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/spedizionieri.pdf>  
D.M.26 ottobre 2011 Modalità di iscrizione attività di spedizionieri.pdf